

Fatturazione elettronica

Patrizia Scordamaglia Tributarista INT 2387

Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024

- ▶ *A partire dal prossimo anno termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario: dal 1° gennaio dovranno infatti tutti emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive effettuate.*
- ▶ Con la fine dell’anno in corso si conclude il periodo in cui i forfettari potevano emettere, a determinate condizioni le fatture cartacee.
- ▶ Dal **01.01.2024**, infatti, tutti coloro che rientrano in tale regime fiscale dovranno procedere con l’emissione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate.

Quando sono obbligato ad emetterle fattura elettronica

- ▶ Nel caso di fattura verso una pubblica amministrazione
- ▶ Quando fatturo le mie prestazioni ad una Struttura presso la quale svolgo la mia attività

Sistemi di emissione fattura elettronica

- ▶ I contribuenti potranno dunque procedere:
- ▶ tramite il servizio *gratuito* offerto dall'Agenzia delle Entrate, con accesso all'**area riservata** del relativo sito internet e successivamente cliccando su "*Fattura elettronica*" (per poi seguire l'applicativo per ciò predisposto), oppure
- ▶ usufruendo di un servizio (ordinariamente a *pagamento*) messo a disposizione di un operatore di mercato.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:

- ▶ la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di **77,47 euro**;
- ▶ è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici: **N2.1 e N2.2** (operazioni non soggette a Iva); **N3.5 e N3.6** (operazioni non imponibili Iva); **N4** (operazioni esenti Iva);

Termini di versamento

- ▶ Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all'articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella. Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
- ▶ Ricordiamo inoltre, che se l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.

Scadenze

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2023	31 maggio 2023 (*) (**)
2° trimestre 2023	30 settembre 2023 (**) (cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023)
3° trimestre 2023	30 novembre 2023
4° trimestre 2023	29 febbraio 2024

(*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(**) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.